



COMUNE DI CARRE'



COMUNE DI CHIUPPANO

Pubbl. n. 563

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO

36010 CHIUPPANO (VI) - PIAZZA SAN DANIELE, 1

Tel. 0445.891816 interno 4

ORIGINALE

Registro Generale n. 40 del 19-10-2016

ORDINANZA DEL SETTORE AREA SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI

Oggetto: ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO LUNGO VIA MAZZINI, ALLO SCOPO DI ELIMINARE POTENZIALE PERICOLO PER L'INCOLUMITA PRIVATA E PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTA la segnalazione pervenuta tramite mail in data 31/08/2016, registrata al protocollo comunale n. 5785/2016, nella quale si evidenziava lo stato di degrado di un fabbricato sito in Via Mazzini;

EVIDENZIATO che l'immobile sito in Via G. Mazzini, all'interno del centro storico (Z.T.O. A/17), è identificato con i seguenti estremi catastali: comune censuario Chiuppano, Foglio 2, mappali n. 3348 e 437 e risulta di proprietà delle signore:

VISTO il verbale di sopralluogo eseguito in data 14/09/2016, a firma del tecnico incaricato geom. Emanuele Bucci, nel quale si evidenzia che:



“[omissis...] la copertura del corpo edilizio sovrastante le due proprietà è parzialmente crollata; alcuni elementi quali muraletti di legno o coppi sporgenti prospettanti sulla pubblica via Mazzini, potrebbero cedere definitivamente.

Lo stato di degrado strutturale necessita di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo che devono essere realizzati su entrambe le proprietà, data la complementarità delle stesse.”

CONSIDERATO che le condizioni del fabbricato sopra descritte potrebbero essere causa di pericolo per le persone transitano lungo il fronte del fabbricato prospettante sulla pubblica Via Mazzini, sia per il potenziale pericolo di crolli strutturali, sia per le possibili cadute di materiale dall'alto (coppi, calcinacci, altro);

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere in merito, al fine di prevenire il potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata che il fatto sopraindicato rappresenta;

VISTO l'art. 62 del Regolamento Edilizio che recita :

“Art. 62 – Stabilità e sicurezza dei fabbricati

- 1. ...omissi...*
- 2. I proprietari o altri aventi titolo hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei fabbricati in modo da soddisfare permanentemente i requisiti di cui all'articolo precedente, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.*
- 3. Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici esercita, di concerto con gli altri organi istituzionali preposti, la vigilanza sulla stabilità e la sicurezza degli immobili, anche avvalendosi di collaborazioni esterne.*
- 4. Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, nel caso si verifichi una situazione di pericolo per la stabilità e la sicurezza degli immobili, ha facoltà di imporre ai proprietari o altri aventi titolo, l'esecuzione di opere, la rimozione di elementi o altre prescrizioni finalizzate al mantenimento o al ripristino di condizioni di sicurezza.*
- 5. ...omissis...”;*

VISTO il D.P.R. 06/06/2001 n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 61/85;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 7-bis, che recita:

*“1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. ... “;*

RICHIAMATO l'art. 107, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 nel quale è previsto che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'ente:;”

RICHIAMATO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita “nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”;



RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché in virtù del provvedimento sindacale in data 05/05/2015, protocollo comunale n. 3647;

ORDINA

Alle signore:

- **la predisposizione di tutte le cautele necessarie ad eliminare la situazione di pericolo**, ad esempio attraverso la rimozione di tutti gli elementi pericolanti della copertura (coppi e quant'altro che potenzialmente minacciano di cadere dall'alto) che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, che possono transitare nell'area sottostante la cornice di gronda o accedere alla proprietà;
- **di produrre entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente una valutazione (perizia statica)** sottoscritta da tecnico abilitato iscritto agli Ordini / Albi professionali che asseveri lo stato di conservazione e di sicurezza dell'intera struttura di copertura e dell'immobile in argomento,

FA PRESENTE

che in caso di inottemperanza si provvederà all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al citato art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e all'eventuale avvio al procedimento per la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.

PRECISA

che il presente provvedimento costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 e che l'ufficio comunale preposto è quello di Edilizia Privata del Servizio Sviluppo del Territorio con sede a Chiuppano in Piazza San Daniele n. 1 (tel. 0445.891816 interno 4, e-mail: info@comune.chiuppano.vi.it) e il Responsabile del procedimento è l'arch. Daniela Donà.

Il personale della Polizia municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli Altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativa Regionale del Veneto.

DISPONE

- la notificazione della presente ai destinatari della stessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune;
- l'invio di copia del presente provvedimento allo Spett.le Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Lì, 19/10/2016

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
arch. Dona Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dona Daniela", written over a horizontal line.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
fino al 12-11-2016

Li 27-10-2016



INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piero...", written over a horizontal line.